



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Via 2 giugno 22
Ufficio segreteria, attività culturali, economato

☎ 0431.371127 - ✉ segreteria@comune.terzodiaquileia.ud.it

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' ORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
ED
USO DELLO SCUOLABUS

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, inteso come percorso casa/scuola e viceversa, svolto dal Comune di Terzo di Aquileia, nell'ambito delle competenze definite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Il servizio è volto a facilitare l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza; è destinato ai residenti del Comune di Terzo di Aquileia che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria (elementari) e la scuola secondaria di primo grado (medie). Potrà essere erogato agli alunni domiciliati nel Comune di Terzo di Aquileia previa autorizzazione al trasporto da parte del Comune di residenza.

Il servizio di trasporto può essere garantito attraverso:

- gestione diretta con mezzi e personale del Comune o mediante convenzione con altri soggetti pubblici;
- appalto a terzi, che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento e di trasporto;
- ricorso al servizio di noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di noleggio con conducente.

Le modalità di svolgimento di cui al precedente paragrafo, non sono tra loro alternative e possono coesistere anche per esecuzioni parziali del servizio.

ART. 2 – Aveni diritto al servizio

Compatibilmente con le disponibilità dell'Amministrazione Comunale, possono accedere al servizio di trasporto scolastico gli alunni e gli studenti residenti o domiciliati a Terzo di Aquileia che frequentano:

- la locale scuola dell'infanzia;
- la locale scuola elementare a tempo pieno;
- la scuola secondaria di primo grado dislocata in comuni confinanti con il Comune di Terzo di Aquileia e presso la quale vi è il più altro numero di iscritti al servizio residenti nel Comune di Terzo di Aquileia.

Per gli alunni residenti in altri comuni e domiciliati nel Comune di Terzo di Aquileia il servizio sarà erogato previa autorizzazione del Sindaco del comune di residenza.

Non sarà espletato il servizio per gli alunni residenti ad una distanza inferiore a 800 metri dalla sede scolastica.

Fatte presenti ragioni di economicità, efficienza e salvaguardia del servizio l'Amministrazione Comunale può determinare, previo parere dell'Ufficio Tecnico, un numero di utenti al di sotto del quale il servizio viene sospeso o non attivato.

ART. 3 – Organizzazione del servizio

Prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli alunni che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico sarà consegnato all'Ufficio Tecnico da parte dell'Ufficio Segreteria.

L'Ufficio tecnico cura l'organizzazione del servizio, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione ed in base alle articolazioni determinate dai dirigenti scolastici. La programmazione dei percorsi e degli orari di trasporto avviene in funzione dell'efficienza del servizio, è improntata a ridurre i tempi di permanenza degli alunni sui mezzi e a soddisfare il

maggior numero di richieste, compatibilmente con la sicurezza degli utenti e dei mezzi di trasporto. Orari e punti di raccolta vengono stabiliti prima dell'inizio dell'anno scolastico e tempestivamente comunicati all'utenza.

I percorsi possono in ogni caso subire variazioni durante l'anno scolastico, per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne inducano la modifica, in tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.

Il servizio viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico delle scuole dell'obbligo (esclusi i periodi di esami); viene sospeso durante le chiusure per festività o per altre sospensioni delle attività didattiche (elezioni, maltempo, calamità o emergenze).

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di non percorribilità o pericolosità dovuta ad agenti atmosferici o ad altre cause di forza maggiore, il Comune non garantisce il servizio e la puntualità del passaggio dei mezzi. Qualora gli alunni venissero accompagnati a scuola dalle famiglie, a causa della soppressione del servizio, queste dovranno occuparsi anche del trasporto di ritorno.

A seguito di specifiche richieste pervenute dalla scuola in ordine a variazioni di orario o altre motivazioni (scioperi, assemblee etc..) il servizio potrà subire le opportune modifiche o sospensioni che saranno tempestivamente comunicate all'utenza.

Gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia possono utilizzare il servizio di trasporto scolastico purché a bordo del veicolo sia presente almeno un accompagnatore, con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati. E' facoltà dell'Amministrazione designare uno o più accompagnatori per gli alunni della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado. Il servizio di accompagnamento scolastico può essere espletato da personale comunale, da volontari iscritti ad associazioni di volontariato o da soggetti privati comunque idonei a svolgere tali mansioni, individuati dall'Ente.

L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando al contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.

L'accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli utilizzatori dello scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni qualora sia prevista.

Durante il tragitto l'accompagnatore rimarrà seduto e sempre vigile.

Gli alunni o gli studenti saranno condotti al cancello delle aree scolastiche e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti d'intesa con i vari uffici scolastici di competenza.

Non sono ammesse fermate in punti diversi da quelli prestabiliti, se non in caso di urgenza ed effettiva necessità, e non possono essere accolti sui mezzi alunni che non siano alle fermate all'orario previsto.

Nel percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni e degli studenti trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo sino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Amministrativo del Comune.

Resta ferma la possibilità di acquisire dagli esercenti la responsabilità genitoriale la liberatoria di cui all'art. 19 bis della legge 148 del 2017.

ART. 4 – Modalità di accesso al servizio

Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare annualmente al Comune di Terzo di Aquileia apposita domanda, utilizzando il gestionale dei servizi scolastici in uso o usufruendo degli stampati predisposti annualmente dal Comune entro i termini che verranno stabili e pubblicizzati tramite avvisi dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa Segreteria. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, causate anche da trasferimenti di residenza o di istituto scolastico, potranno essere accolte, su motivate ragioni, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sui mezzi e, comunque, non possono comportare modifiche a orari, percorsi e fermate già stabiliti.

La domanda, da presentarsi annualmente, dovrà contenere:

- a) il nome, cognome e residenza di chi presenta la domanda;
- b) il nome, cognome e residenza dell'alunno o dello studente per il quale l'attivazione del servizio è richiesta;
- c) la classe e la scuola in cui il soggetto di cui alla lett. b) è iscritto;
- d) di aver preso visione del presente regolamento accettando incondizionatamente le norme contenute;
- e) il nome, cognome, data e luogo di nascita delle massimo quattro persone maggiorenni delegate dai genitori al ritiro dell'utente durante il viaggio di ritorno;
- f) i numeri di telefono dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale i quali devono essere sempre reperibili.

Nel caso in cui il soggetto di cui alla lett. b) del precedente comma non sia residente nel Comune di Terzo di Aquileia, nella domanda deve essere altresì contenuta la dichiarazione che esso è domiciliato all'interno del territorio comunale, specificando anche la persona, con relativo indirizzo, presso cui è domiciliato.

Il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati riportati sulla domanda.

Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto è richiesta la stampa, tramite il gestionale, del tesserino d'iscrizione al trasporto.

ART. 5 – Criteri di ammissione

Le domande di iscrizione al servizio verranno valutate secondo l'ordine di presentazione al protocollo.

Gli alunni con particolari patologie o stati di disagio certificati dalle competenti amministrazioni avranno diritto di precedenza rispetto al criterio di cui al punto 1, purché non si tratti di disabilità per le quali il servizio scuolabus non è adeguatamente attrezzato.

ART. 6 – Accoglimento delle domande

L'Amministrazione comunale provvede ad individuare le domande accoglibili, dando tempestiva comunicazione a coloro che hanno invece presentato quelle che non possono essere accolte.

Entro il giorno antecedente a quello dell'attivazione del servizio, i soggetti le cui domande sono state accolte possono comunque rinunciare al servizio.

Nel corso dell'anno scolastico, inoltre, è fatta salva la facoltà di ritirare, con apposita dichiarazione, gli utenti dal servizio.

Il pagamento della tariffa sarà comunque dovuto per l'intero semestre di riferimento e la rinuncia avrà effetto dal semestre successivo a quello in cui la dichiarazione di rinuncia al servizio perverrà all'Amministrazione comunale.

I semestri sono così definiti:

- 1° semestre da luglio a dicembre;
- 2° semestre da gennaio a giugno.

ART. 7 – Altri utilizzi dello scuolabus

L'Amministrazione comunale può individuare anche le modalità con le quali lo scuolabus può essere utilizzato al di fuori delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente ai seguenti usi:

1. trasporto degli alunni e degli studenti delle scuole di cui all'art. 2, comma 1, per lo svolgimento di attività scolastiche, extrascolastiche e parascolastiche deliberate dalle competenti autorità scolastiche;
2. trasporto dei bambini e dei ragazzi iscritti alle attività del Centro estivo ricreativo organizzato dall'Amministrazione comunale.

Le richieste per il trasporto degli utenti all'interno dell'orario di svolgimento delle lezioni di cui al punto 1. del presente articolo, dovranno pervenire, in forma scritta e con congruo anticipo e saranno valutate, caso per caso, dall'ufficio Tecnico.

ART. 8 – Norme di comportamento per gli utenti

Al fine di assicurare un servizio ordinato ed adeguato alle condizioni di sicurezza, si indicano le seguenti disposizioni:

- l'alunno già seduto deve agevolare chi sale a trovare posto a sedere;
- è vietato durante il percorso alzarsi in piedi e/o cambiare posto a sedere;
- gli alunni che salgono sullo scuolabus per primi dovranno occupare i sedili in fondo, ciò per consentire a chi sale successivamente una graduale sistemazione senza ostacoli. Vengono fatti salvi i casi in cui, per comprovate necessità, si rende necessaria una sistemazione nei sedili anteriori;
- per ragioni di maggior sicurezza o di comportamento non idoneo degli alunni, il personale comunale in servizio può procedere ad un'assegnazione specifica dei posti;
- le cartelle, gli zaini o altro materiale scolastico o personale deve essere trattenuto dall'alunno sulle proprie ginocchia o depositato sul portaoggetti sito all'interno dello scuolabus;
- durante il trasporto, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento civile, corretto, rispettoso degli altri e del personale comunale incaricato del servizio; in particolare è vietato urlare, fare schiamazzi, agitarsi, tenere un comportamento offensivo, spingersi o percuotersi;
- è assolutamente vietato sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;
- non devono compiere azioni di danneggiamento di cose altrui o allo scuolabus che li trasporta;
- per ragioni di oggettivo pericolo, all'atto di discesa dello scuolabus, è severamente vietato attraversare la strada prima che lo scuolabus sia ripartito;
- è vietato parlare all'autista durante il movimento dello scuolabus;
- gli utenti devono esibire, al momento di salire sullo scuolabus, la tessera di riconoscimento;

ART. 9 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale e del personale incaricato del servizio

L'Amministrazione comunale organizza il servizio in modo che ad ogni utente sia garantito un posto a sedere.

Sarà cura del personale incaricato del servizio vigilare sul rispetto del regolamento, richiamare verbalmente gli utenti a tenere un comportamento idoneo e segnalare all'ufficio incaricato le situazioni in cui si renderà necessario procedere ad informare i genitori degli alunni.

Gli elenchi degli iscritti al servizio verranno consegnati agli operatori (autisti ed accompagnatori).

ART. 10 – Obblighi dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini delle scuole dell'infanzia ed elementare, hanno l'obbligo, in occasione del viaggio di ritorno, di essere presenti, personalmente o a mezzo di persona delegata con le modalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera e), presso la fermata assegnata per prendere in consegna l'utente. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sui ragazzi frequentanti le scuole medie, valutato il grado di maturità, potranno invece decidere di lasciare che il proprio figlio percorra da solo il percorso tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione, esonerando l'Amministrazione Comunale e il suo personale da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

I genitori degli alunni e studenti che accedono al servizio hanno l'obbligo di versare la retta del servizio stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Ove tale obbligo non fosse rispettato per due semestralità, anche non consecutive, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, dandone comunicazione con raccomandata a/r inviata ai genitori ed agli esercenti la responsabilità genitoriale, presso l'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), di escludere l'utente interessato dall'erogazione del servizio fino a quando non risultino saldate le rate pregresse.

ART. 11 – Mancato rispetto dell'obbligo di riprendere l'utente

Nel caso in cui nessuno dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale sia presente alla fermata dello scuolabus durante il viaggio di ritorno, l'autista accompagnerà l'utente fino al magazzino comunale, avvisando nel frattempo il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale telefonandogli al numero di cui all'art. 4 comma 2 lettera f).

Una volta giunto al magazzino comunale, alla fine del giro, l'autista, qualora nessuna persona autorizzata sia presente al rientro dello scuolabus presso il magazzino o la sede municipale, contattata nuovamente i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e decorsa mezz'ora di attesa, il minore sarà consegnato alla Stazione dei Carabinieri di Aquileia o a quella di Cervignano del Friuli.

Nel caso in cui il fatto di cui al comma 1 si ripeta più di una volta nell'arco dell'anno scolastico, ne verrà fatta segnalazione al Servizio Sociale del Comune che valuterà la situazione familiare dell'utente.

ART. 12 – Sanzioni

Il mancato rispetto da parte degli utenti delle norme previste dal presente regolamento potrà essere sanzionato con provvedimenti disciplinari che, a seconda della gravità e/o ripetitività dei comportamenti, potranno consistere in:

- a) richiamo verbale da parte del personale incaricato del servizio;
- b) richiamo formale effettuato con lettera inviata dall'Amministrazione comunale ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale dell'utente;
- c) sospensione temporanea dell'erogazione del servizio, per un periodo compreso tra uno e cinque giorni, comunicata con lettera raccomandata a/r inviata ai genitori od agli esercenti la responsabilità genitoriale sull'utente presso l'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a).
- d) allontanamento dal servizio a seguito di reiterate sospensioni dal servizio.

ART. 13 – Risarcimento dei danni

I danni provocati allo scuolabus volontariamente o per colpa saranno addebitati ai genitori od agli esercenti la responsabilità genitoriale sui responsabili dell'atto. A tal fine è fatto obbligo a coloro che assistono al momento del danneggiamento di segnalare all'autista o all'accompagnatore, ove presente, colui o coloro che hanno provocato danni.

Art. 14 – Rette di trasporto

Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una compartecipazione, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Non è previsto alcun rimborso od esenzione in caso di non utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario.

ART. 15 – Casi di esenzione dal pagamento della tariffa

Su segnalazione del Servizio sociale comunale, l'Amministrazione comunale può – in casi eccezionali – esentare dal pagamento totale o parziale della tariffa prevista per il servizio, quei nuclei familiari che versino in particolari condizioni di disagio sociale.

ART. 16 – Altre forme di pubblicizzazione del regolamento

Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e sarà inoltrato alla direzione dell'Istituto Comprensivo.

ART. 17 – Altri casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali;

ART. 18 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Terzo di Aquileia.

1. *Approvato con atto consiliare n. 03 dd. 26.02.2001, Co.Re.Co. dd. 26.03.2001 sub 22891/prot.;*
2. *Modificato con atto consiliare n. 21 dd. 30.09.2005, esecutivo ai sensi di legge;*
3. *Modificato con atto consiliare n. 40 dd 29.11.2022, esecutivo ai sensi di legge-*